

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Ragioneria e Finanza
Direzione Centrale Sistemi Informativi
Direzione Centrale Comunicazione

Roma, 10-09-2012

Messaggio n. 14635

Allegati n.6

OGGETTO: Verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione ex Inpdap, titolari, nell'anno 2011, di prestazioni collegate al reddito. Invio delle comunicazioni agli interessati.

Si rende noto che in attuazione dell'art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, iscritti alle gestioni ex Inpdap, delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni, acquisendo dall'amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.

La verifica del diritto alle pensioni ai superstiti, soggette ai limiti di cumulabilità di cui all'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995 e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2011 è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2011 (redditi 2010) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2011. Limitatamente alle pensioni ai superstiti è stato escluso l'importo delle pensioni reversibili/indirette.

Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F, il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2011, sarà recuperato, sulla base delle vigenti

disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di novembre 2012.

Qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2011 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di novembre 2012, l'Istituto provvede al recupero dell'importo eccedente quanto dovuto.

A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera (di cui si allega fac-simile) con la quale sarà comunicato l'importo del debito e le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.

La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell'importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).

Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l'importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Qualora dovesse residuare un ulteriore debito, la Sede territorialmente competente deve convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.

Si sottolinea che in sede di recupero del debito derivante dall'applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono state considerate al lordo dell'IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall'Istituto in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l'imponibile (art. 10, lettera d)-bis del TUIR).

Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Sede che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall'Istituto.

Le sedi potranno visualizzare sulla rete Intranet nell'applicativo "*prospetto erogazione pensioni*" i risultati delle operazioni effettuate in modo da fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all'applicazione della campagna Red 2011.

Le sedi provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati. A tal fine verrà messo in produzione l'applicativo Banca Dati Reddituale (*in utilizzo visualizzazione e stampa*) in Gestione Fisco e, contestualmente, come di consueto, verrà messo in linea uno specifico manuale operativo per l'utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.

Per le modalità operative relative all'individuazione del reddito di riferimento utilizzato per la campagna Red 2011 e al suo corretto inserimento nell'applicativo Gpp-Web si fa rinvio alla nota tecnica del 3 gennaio 2012 visualizzabile nella rete intranet dell'Istituto, nella sezione News.

A seguito di segnalazione del pensionato, le Sedi dovranno tempestivamente comunicare eventuali anomalie relative alla composizione del reddito, riferite **esclusivamente all'anno reddituale 2010**, al seguente indirizzo di posta elettronica: helpfisco@inps.it indicando anche il cognome, nome e codice fiscale dell'interessato/a.

La D.C. Ragioneria e Finanza, sulla scorta delle informazioni ricevute provvede a verificare l'esattezza del dato ed, eventualmente, a disporre l'integrazione/modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione alla Sede richiedente e alla D.C. Previdenza al fine di autorizzare la sede competente alla lavorazione con il programma GPP WEB.

Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione **relativi all'anno 2011** dovranno invece

essere comunicate alla casella di posta elettronica conduzionepensioni@inpdap.gov.it.

A conclusione delle verifiche, la Sede dovrà comunicare all'interessato la situazione definitivamente accertata.

Qualora il pensionato presenti un'autodichiarazione dei redditi riferita all'anno reddituale 2012, le Sedi procederanno direttamente ad aggiornare gli importi della pensione in pagamento.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Allegato N.5

Allegato N.6

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.